

ROMA 19 LUGLIO 2011, SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DEL DR. VITTORIO VEZZETTI, RESPONSABILE
MEDICO-SCIENTIFICO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMILIARISTI ITALIANI ANFI

Onorevole Presidente,
onorevoli Senatori,

il progetto di legge 957 intende porre soluzione al grave problema della disapplicazione della legge 54/06.

In primo luogo, il Legislatore ha chiaramente previsto che ogni minore abbia diritto a godere di rapporti significativi e continuativi con ambedue i genitori anche dopo la separazione dei medesimi, ma la volontà dei tribunali di merito, sia quelli ordinari che quelli minorili, si è diretta immediatamente verso una sistematica sconfessione di quanto stabilito dal Parlamento. In particolare, secondo la nostra esperienza di ANFI assolutamente collimante coi dati dell'osservatorio nazionale ADIANTUM (che ha raccolto 1.020 sentenze da tutte le regioni italiane, coprendo quasi il 90% dei distretti di corte d'appello), oltre a non riconoscere sempre una concessione formale/nominale dell'istituto dell'affido condiviso, quest'ultimo nei palazzi di giustizia si è tradotto nella semplice individuazione di un genitore collocatario, con assegnazione all'altro genitore di "diritti di visita" assolutamente in linea con quelli vigenti nel regime imperante (affidamento esclusivo alla madre) ante 2006: 83% del tempo col genitore "collocatario" – figura non prevista nel dettato della legge e di invenzione giurisprudenziale - e 17% col genitore "non collocatario".

La ripartizione dei tempi muta a seconda dell'età dei minori: sotto gli undici anni diventa del 90% versus il 10. Tempi, il 17 e il 10%, assolutamente teorici e tutt'altro che garantiti stante la ben nota incapacità del sistema giudiziario a fare rispettare i propri provvedimenti e stante l'elasticità dell'interpretazione da parte dei magistrati: in pratica spesso abbiamo osservato che ripetizioni, corsi sportivi, catechismo, piazzati ad hoc nelle ore di spettanza del genitore non collocatario (talora persino azzerando i tempi a disposizione del minore per relazionare con questi) sono stati giustificazioni sufficienti a scongiurare condanne o provvedimenti sanzionatori per il genitore collocatario. Analogo discorso vale per i cosiddetti "genitori assenti" che non vengono di regola sanzionati.

E' evidente che questa prassi cozza persino con la lingua italiana, non potendosi riconoscere a tali percentuali il carattere di "equilibrato" (i cui sinonimi per qualunque dizionario sono "omogeneo" o "uniforme") che dovrebbero caratterizzare il rapporto previsto per i minori dalla legge 54/06 con i genitori.

D'altro canto dobbiamo ammettere che l'affido condiviso in Italia non è mai realmente partito se è vero che il giudice Gloria Servetti, attuale Presidente della sezione Famiglia del Tribunale di Milano, a pochi giorni dall'entrata in vigore della legge 54/06 già postulava la necessità di un collocatario, la possibilità di rapporti col genitore non collocatario in affido condiviso a carattere quindicinale e il diritto di scelta per il collocatario in quasi tutte le attività (cfr. comunicazione a Spaziomef, 2006 reperibile anche su internet).

Nella pratica si è continuato ad ammettere che la perdita di contatti con un genitore (quello non affidatario o, come si dice appunto oggi, non collocatario) sia un accettabile dazio che il minore deve pagare alla separazione dei genitori.

Poiché l'ANFI, associazione professionale per sua natura multidisciplinare, crede in un Diritto che tramuti in atti giuridici le conquiste della Scienza e non che adatti queste ultime a prassi obsolete basate spesso sui luoghi comuni e sul pregiudizio, **riteniamo indispensabile una disamina dei principali studi scientifici svolti sull'argomento e di cui il legislatore non può non tenere conto.**

Paesi progrediti, dove l'istituto del divorzio è molto più datato che da noi, hanno cercato di ovviare al grave problema della perdita di un genitore dopo la separazione (secondo l'ISTAT 2008, quindi con la legge 54 in vigore, in Italia il 25% dei minori ha perso contatto con uno dei genitori dopo la separazione dei medesimi) promuovendo l'affidamento condiviso con tempi il più possibile paritetici di frequentazione dei genitori.

La correttezza scientifica e l'utilità di questo approccio sono state recentemente confermate da uno studio medico internazionale (il più importante al mondo), validato statisticamente, sull'utilità del coinvolgimento paterno (ACTA PEDIATRICA 97,152-158, FEBBRAIO 2008, Sarkadi et al., Uppsala e Melbourne). Gli studiosi hanno analizzato retrospettivamente 24 studi svolti in 4 continenti diversi e con durate dai 10 ai 15 anni, concludendo che in 22 studi su 24 si è avuta l'evidenza (con $p < 0.005$) degli effetti benefici derivanti dal coinvolgimento di ambedue le figure genitoriali.

In particolare si è dimostrato in modo oggettivo e con validazione statistica che il coinvolgimento del padre migliora lo sviluppo cognitivo, riduce i problemi psicologici nelle giovani donne, diminuisce lo svantaggio economico e la delinquenza giovanile (cfr. allegato 1).

La conclusione degli studiosi, provenienti da Paesi (Svezia e Australia) dove, dopo la separazione coniugale, al genitore non collocatario viene riconosciuto un diritto di visita pari al 30-50% del totale (e non il 17% teorico come da noi), è stata un inusuale appello alle autorità competenti affinché amplino i diritti di visita del non collocatario. **Questo studio medico, il più autorevole mai effettuato, pubblicato su una delle più importanti riviste mediche internazionali dimostra l'attuale scorrettezza delle prassi giudiziarie italiane, la loro nocività per i minori coinvolti e la improcrastinabile necessità di modifiche importanti.**

In alcuni Paesi, poi, la priorità ricercata dal magistrato è ormai l'affido alternato. A distanza di anni i risultati si sono dimostrati ottimi: in Svezia ormai le separazioni giudiziali si sono ridotte a meno dell'1% del totale, non essendoci più dissidi sulle frequentazioni ed essendosi ridotte le dispute sul mantenimento dato il passaggio di fatto a un mantenimento diretto. I tribunali si sono liberati di un dannoso carico di lavoro, grazie alla circostanza che l'accordo di separazione si ottiene in prima udienza e la durata delle poche cause giudiziali è pari a circa sei mesi.

In Belgio e Francia, dove si guarda con ammirazione alla Svezia e dove pure ormai il 24% dei minori vive secondo il regime di alternanza, gli studi su grandi numeri hanno dimostrato benefici notevoli.

In particolare il rapporto Raschetti, presentato al parlamento transalpino e costituente il più ampio studio psicologico mai eseguito a livello mondiale, sul tema, ha osservato che i tempi paritetici vanno bene anche per i lattanti (dovendosi solo regolare i tempi di alternanza) e che i bambini curati da un solo genitore, inoltre, sono meno socievoli e hanno minor sviluppo cognitivo (cfr. allegato 2).

L'affido alternato, a dimostrazione che i contesti socio culturali contano meno dei nostri schemi mentali, è la priorità perseguita dal giudice anche in Polinesia francese, nelle isole dell'Oceano indiano della Reunion e di Mayotte, nella Guadalupa, nella Martinica e nella Guyana francese.

Purtroppo in Italia, dove manca l'esperienza empirica dell'alternato, può ancora capitare di leggere che esso "può compromettere la crescita e provocare traumi in grado di evolvere verso patologie dissociative" (sic). Non di rado i tribunali minorili, così come quelli ordinari, rifiutano il pernottamento dei figli al di sotto dei 3 anni presso il padre, o addirittura richiedono una consulenza tecnica di ufficio per verificare, con atto di chiara discriminazione per sesso, le "attitudini e capacità" del genitore maschio alla cura filiale. L'affido alternato viene spesso definito destabilizzante e nocivo. Ma su che base? Su nessuna che non sia quella dell'epidermicità, del pregiudizio, del luogo comune.

Nei motori di ricerca medico scientifica internazionali che abbiamo a lungo setacciato non esiste infatti un solo lavoro che suffraghi con validazione statistica questa bizzarra teoria.

Anche le osservazioni psicologiche provenienti dall'estero sono quasi univoche nell'evidenziare gli effetti positivi e nel destituire di ogni valore le asserzioni dei detrattori del condiviso (vedi, oltre al Raschetti 2010, anche Solint 1980: *"L'enfant vulnérable, rétrospective"*, PUF-Paris Jacquin-Fabre 1993, in *"Les parents, le divorce et l'enfant"*, EST Paris di Guillaume e Fugue M. K. Pruett, R. Ebling e G.M. Insabella *'Critical aspects of parenting plans for young children: Interjecting data into the debate about overnights'*, in Family Court Review, 42/1, pp. 39-59,2004).

Rimanendo in Italia, anche il Prof. Canziani (tre volte Presidente degli neuropsichiatri infantili italiani), trova nel complesso positiva l'esperienza dell'alternato (cfr. *"I figli dei divorzi difficili"*, Sellerio editore).

I francesi (che hanno il divorzio dal 1789) sono arrivati a questa conclusione già da un pezzo e hanno la doppia residenza sulla carta d'identità dei figli di separati. Ancor prima vi sono arrivati gli svedesi (che conoscono il divorzio dal 1913). La pariteticità dei tempi ha consentito anche di ridurre i contenziosi sugli assegni di mantenimento ed è esitata (come verificato dagli economisti statunitensi) in un maggior benessere per i figli: la possibilità di non mediare il contributo attraverso una persona con cui si è in conflitto e di cui - a torto o ragione - non si ha fiducia, induce infatti a non ridurre ai minimi termini il proprio supporto economico. Oggi la frustrazione dei genitori emarginati e la sperequazione di giudizio aumentano la conflittualità e l'esasperazione al punto che oltre 1000 persone vengono ferite e oltre 100 muoiono ogni anno in Italia in corso di separazione (più che a causa delle varie forme di criminalità organizzata messe assieme: dati FENBI).

A dimostrazione del degrado cui ci ha portato questo sistema basato sulla sperequazione di giudizio e sull'annullamento dell'altra figura genitoriale vogliamo segnalare uno studio pubblicato nel 2010 sulla prestigiosa Rivista della Società Italiana di psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza da parte dell'Università di Modena: nella casistica degli scienziati il 92% delle denunce di abusi in corso di separazione risultò infondata! Inoltre i danni provocati dalla macchina giudiziaria condussero al punto che il trauma psicologico risultò indistinguibile tra i due gruppi di minori. In pratica (ragionando percentualmente) nel tentativo di punire 8 mostri pedofili il sistema ha rovinato anche i 92 bambini che l'abuso non l'avevano assolutamente subito.

Altri punti meritevoli del ddl 957, sono -fra i molti- a nostro avviso:

1- l'introduzione, come situazione pregiudizievole, della Alienazione Genitoriale, intesa come condizionamento dei minori all'ostilità verso il genitore c.d. bersaglio, ossia quello non collocatario (da cui l'ulteriore indicazione ad eliminare questa figura). Poco conta che, a tutt'oggi, questa sorta di sindrome di Stoccolma che affligge i minori non sia inclusa (al pari di tante situazioni, come lo stalking o il mobbing o il plagio che trovano applicazione in ambito giudiziario) nel DSM IV (è in corso la discussione per l'inserimento nel DSM V): molte istituzioni hanno già provveduto a includerla tra gli elementi negativi: in Liguria già dal 2004 essa è inclusa come elemento di violenza emotiva nelle linee guida sull'abuso dell'infanzia, mentre il Brasile ha appena promulgato (agosto 2010) una legge contro le condotte dei genitori che portano alla insorgenza della Alienazione Genitoriale. Anche a causa di quest'ultima 25.000 minori italiani (ISTAT 2008) perdono oggi il contatto con uno dei due genitori dopo la loro separazione.

Purtroppo la sensibilità giudiziaria nei confronti dell'Alienazione Genitoriale è scarsissima: noi grazie ad una tesi di laurea siamo risaliti, malgrado il fenomeno abbia proporzioni gigantesche, a soli 14 provvedimenti giudiziari italiani che la citano!

Nel momento in cui si intende potenziare il valore dell'audizione del minore non si può non aumentare l'attenzione verso i condizionamenti.

2 - Il riconoscimento e il potenziamento della mediazione familiare (anche se l'attuale sperequazione di giudizio da parte dell'autorità giudiziaria continuerebbe, se non corretta, a provocare il persistere delle deludenti percentuali di riuscita dei percorsi di mediazione).

3-L'incremento dell'aspetto sanzionatorio: attualmente questo aspetto è assolutamente incapace di fornire un deterrente contro le condotte illecite perpetrate dai genitori: la stragrande maggioranza dei 709 ter si conclude con un nulla di fatto e quando c'è una sanzione questa è di solito l'inefficace ammonizione.

Ma i figli dei separati cosa ne pensano? Nello studio del prof. Fabricius (Fabricius W., Hall Jeffrey, 2000 : “ Le percezioni dei giovani adulti sulle separazioni”, Family And Conciliation Courts Review, 38 (4): 446-461, 2000), **lo studio più importante mai svolto sul tema**, a specifica domanda 800 studenti del primo anno di Psicologia, figli di separati, ritenevano a posteriori che l'affido alternato sarebbe stato il migliore: la percentuale variava tra il 70% di chi non l'aveva provato, e il 93% di chi lo aveva potuto sperimentare. A dimostrazione che la stabilità degli affetti, una volta di più, vale più di quella del domicilio.

Vittorio Vezzetti, Medico Specialista in Pediatria, Responsabile medico scientifico ANFI.

NOTA PER L'ECC.ma COMMISSIONE: I documenti e gli studi citati nella presente relazione possono essere forniti a Vostra semplice richiesta.

Si allegano la ricerca degli ACTA PEDIATRICA e il Rapporto Raschetti.